

ALTERNATIVE AL CARCERE*

di Gian Luigi Gatta

1. Tra gli innumerevoli meriti scientifici di Carlo Enrico Paliero, il Maestro che onoriamo, vi è il contributo apportato alla teoria della pena e allo studio delle alternative al carcere. La monografia del 1989 sul carcere e le sue alternative¹, scritta con Emilio Dolcini, rappresenta ancora oggi un punto di riferimento obbligato, nella letteratura italiana, per lo studio dei modelli e delle tipologie di misure sostitutive della detenzione breve. Nella presentazione di quel libro il Maestro di noi tutti, Giorgio Marinucci, sottolineava come si trattasse «quasi di un regalo dell'astuzia della ragione» dedicare allo studio del sistema sanzionatorio un'indagine condotta con fine metodo comparatistico e attenzione al dato empirico. Si trattava di una novità alle nostre latitudini, trent'anni fa, e ancora oggi quel tipo di indagine meriterebbe di essere sviluppata e aggiornata, ancor più a seguito della stagione di riforme del sistema sanzionatorio che stiamo vivendo. Dolcini e Paliero scrivevano non a caso quella monografia in un'altra storica stagione di riforme del sistema penale, alcuni anni dopo l'approvazione della legge 689 del 1981. Ed è Marinucci, citando Jescheck, a ricordare che una moderna riforma della parte generale «ha il baricentro situato nel sistema sanzionatorio»². L'attenzione e la sensibilità scientifica per l'inestricabile nesso tra reato e pena — le due anime del diritto e della dogmatica penale — è propria dei grandi maestri della nostra disciplina, come quello che con questi volumi di scritti onoriamo.

2. Quale la realtà della detenzione breve e delle alternative al carcere, in Italia, trentatré anni dopo “Il carcere ha alternative?”? La lotta alla pena detentiva breve, avviata nel nostro Paese tra la fine dell'800' e l'inizio del 900'³, non è ancora finita e men che meno vinta, nonostante le tante novità che hanno interessato il sistema sanzionatorio negli ultimi decenni.

Preliminare è la considerazione del concetto stesso di pena detentiva 'breve', che, come mostra l'esperienza italiana, si fa sempre più concetto normativo, adattato alle finalità politico criminali del legislatore penale⁴, che non necessariamente descrive la

* Il presente contributo è stato pubblicato nel volume collettaneo curato da C. Piergallini, G. Mannozi, C. Sotis, C. Perini, M.M. Scoletta, F. Consulich, [Studi in onore di Carlo Enrico Paliero](#), Giuffrè, 2023. Si ringraziano l'Editore e i Curatori per averne autorizzato la pubblicazione in questa Rivista.

¹ E. DOLCINI, C.E. PALIERO, *Il carcere ha alternative? Le sanzioni sostitutive della detenzione breve nell'esperienza europea*, Milano, 1989.

² G. MARINUCCI, *Presentazione*, in E. DOLCINI, C. E. PALIERO, *Il carcere ha alternative?*, cit., p. IX.

³ Cfr. E. DOLCINI, C.E. PALIERO, *Il carcere ha alternative?*, cit., p. 183 s.

⁴ Segnalano questa tendenza, nel panorama internazionale, già E. DOLCINI, C.E. PALIERO, *Il carcere ha alternative?*, cit., p. 5.

realtà di uno stato di privazione della libertà personale che possa dirsi effettivamente breve, in termini temporali. In questa ultima accezione è senz'altro breve una detenzione di cinque o di quindici giorni; rispettivamente, il termine legale minimo di durata dell'arresto e della reclusione (artt. 25 e 23 c.p.). Come anche può dirsi breve la detenzione non superiore a sei mesi, cui si riferiva l'originaria versione della legge n. 689 del 1981 (art. 53) per individuare l'ambito di applicabilità delle sanzioni sostitutive. Breve, in un'accezione sempre più lata, è la pena detentiva non superiore a un anno, per la quale l'originaria versione del codice penale del 1930 prevedeva la possibilità della sospensione condizionale. Per estensione progressiva del concetto — e delle scelte di politica criminale — breve è diventata la pena non superiore a due anni, sempre ai fini della sospensione condizionale, riformata del 1974, nonché a quelli delle sanzioni sostitutive delle pene detentive di cui alla legge 689 del 1981, come modificata nel 2003. Piegato alle logiche del sistema sanzionatorio in trasformazione, e alle dinamiche normative dell'esecuzione penale, il concetto di pena detentiva 'breve' ha raggiunto nel 1998 la soglia dei tre anni. È avvenuto allorché la legge Simeone ha introdotto il meccanismo della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 656, co. 5, c.p.p., funzionale alla richiesta, dallo stato di libertà, di misure alternative alla detenzione. Vent'anni dopo, nel 2018, quella soglia è stata quindi elevata a quattro anni per effetto di una sentenza della Corte costituzionale⁵. La riforma della legge n. 689 del 1981, realizzata con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), ha infine recepito questa estensione massima del concetto di pena detentiva breve, presente in una disposizione chiave del diritto dell'esecuzione penale, trasferendola nel giudizio di cognizione (cfr. il nuovo art. 545-bis c.p.p.) e nel sistema delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi⁶, per la prima volta menzionate nel codice penale in un nuovo art. 20-*bis*.

Quattro anni è dunque oggi, nel sistema, la soglia massima della detenzione giuridicamente breve: una detenzione che può essere evitata accedendo, nel giudizio di cognizione, alle nuove pene sostitutive delineate dalla riforma Cartabia e, in sede di esecuzione, alle misure alternative alla detenzione previste dalla legge sull'ordinamento penitenziario (l. n. 354 del 1975).

Entro l'area dei quattro anni di pena detentiva, operano pertanto oggi nel sistema italiano i tre tradizionali modelli di alternative al carcere, già isolati sulla base dell'analisi storico-comparatistica da Dolcini e Paliero ne *"Il carcere ha alternative?"*⁷:

- a) le *"misure sospensive"*: la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena (artt. 163 ss. c.p.) — cioè della *condanna* —, entro i due anni di pena inflitta, e dal 2014, la sospensione del *procedimento* con messa alla prova dell'imputato (artt. 168-*bis* c.p.), di norma possibile entro i quattro anni di pena *comminata* dalla legge per il reato per cui si procede;
- b) i *"surrogati penali"*: la semilibertà e la detenzione domiciliare (previste, con disciplina e contenuti in parte diversi, sia come pene sostitutive sia quali

⁵ Corte cost., sent. 2 marzo 2018, n. 41.

⁶ Cfr. E. DOLCINI, [Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive](#), in *questa Rivista*, 30 agosto 2022.

⁷ E. DOLCINI, C.E. PALIERO, *Il carcere ha alternative?*, cit., p. 8 s.

misure alternative); l'affidamento in prova al servizio sociale (previsto solo come misura alternativa); il lavoro di pubblica utilità (previsto solo come pena sostitutiva);

- c) la *pena pecuniaria*: entro il limite di un anno (art. 20-bis c.p.), la pena detentiva può oggi essere sostituita con la pena pecuniaria, che quale sanzione sostitutiva rappresenta un'alternativa al carcere azionabile dal giudice.

3. L'attualità di una riflessione critica sulla detenzione breve è resa evidente dai dati. Secondo le statistiche del Ministero della Giustizia, Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria, al 31 dicembre 2021 i condannati detenuti per pene inflitte in misura inferiore a quattro anni erano 11.262 su 37.631, pari cioè al 29,9%. Ciò significa che quasi *un detenuto-condannato ogni tre* stava scontando una pena breve, secondo l'accezione lata che si è fatta strada nel sistema. Dei citati 11.262 detenuti, 1.173 (pari al 10,4%) stavano scontando una pena fino a un anno; 2.244 (pari al 19,9%) una pena compresa tra un anno e due anni; 3.754 (pari al 33,3%) una pena compresa tra due anni e tre anni; 4.100 (pari al 36,4%) una pena compresa tra tre anni e quattro anni. Nonostante la pluralità delle alternative al carcere presenti nel sistema, la detenzione breve è una realtà ancora molto significativa, specie nella fascia 'alta': i detenuti per pene inflitte tra i due e i quattro anni — non ancora sostituibili, nel 2021, né sospendibili condizionalmente — erano il 70% (7.854) dei detenuti condannati a pena detentiva breve e il 21% del complesso dei detenuti condannati.

Il futuro e la prassi ci diranno in che misura l'introduzione ad opera della riforma Cartabia delle nuove pene sostitutive, applicabili entro il limite di quattro anni di pena inflitta, realizzerà una deflazione carceraria della quale, all'evidenza, vi è urgente necessità, ancor più in un sistema penitenziario gravato, ormai da anni, da un cronico sovraffollamento. Il drammatico record del numero di suicidi in carcere⁸, registrato nel 2022, rende d'altra parte quella necessità ancor più urgente.

4. L'allarme pene detentive brevi, dati alla mano, è stato lanciato nel giugno del 2022 dal Garante Nazionale dei detenuti, Mauro Palma, nel presentare al Parlamento la sua sesta relazione annuale⁹. Queste le parole del Garante: «superfluo è chiedersi quale possa essere stato il reato commesso che il giudice ha ritenuto meritevole di una pena detentiva di durata così contenuta; importante è piuttosto riscontrare che la sua esecuzione in carcere, pur in un ordinamento quale il nostro che prevede forme alternative per le pene brevi e medie, è sintomo di una minorità sociale che si riflette anche nell'assenza di strumenti di comprensione di tali possibilità, di un sostegno legale effettivo, di una rete di supporto. Una presenza, questa, che parla di povertà in senso ampio e di altre assenze e che finisce col rendere meramente enunciativa [...] la finalità costituzionale delle pene espressa in quella tendenza al reinserimento sociale: perché la

⁸ 82 alla data del 22 dicembre 2022.

⁹ M. PALMA, *Il tempo non si conserva*, presentazione della Sesta Relazione al Parlamento, Senato della Repubblica, 20 giugno 2022, in www.garantenazionaleprivatiliberta.it.

complessa ‘macchina’ della detenzione richiede tempi per conoscere la persona, per capirne i bisogni e per elaborare un programma di percorso rieducativo. Al di là della volontà del Costituente e delle indicazioni dell’ordinamento penitenziario queste detenzioni si concretizzano soltanto in tempo vitale sottratto alla normalità — interruzioni di vita destinate probabilmente a ripetersi in una inaccettabile sequenzialità. Ma sono anche vite che altri sistemi di regolazione sociale avrebbero dovuto intercettare prima che intervenisse il diritto penale, strumento duro, sussidiario e anche costoso che dovrebbe restringere il proprio intervento alle sole situazioni in cui altre modalità di intervento non sono riuscite».

La detenzione breve è spia del fallimento del principio del carcere come *extrema ratio*; è la cartina di tornasole dell’iniquità della pena carceraria che, in Italia come altrove nel mondo, colpisce per lo più, anche e proprio nella fascia della pena detentiva breve, persone ai margini della società¹⁰: poveri, immigrati, senza fissa dimora, tossicodipendenti, persone con disagio psichico. Tutti candidati a una inevitabile recidiva, al reingresso in carcere attraverso porte girevoli, non sbarrate da un’azione rieducativa che, come da sempre si insegna, è tanto più difficile quanto più la detenzione è breve.

5. Le alternative al carcere, presenti nell’ordinamento, fanno da argine a un fenomeno che avrebbe, altrimenti, dimensioni ben maggiori, che porterebbero al collasso del sistema penitenziario. Basti solo pensare che, entro la fascia dei due anni di pena detentiva inflitta, la sospensione condizionale della pena interessa una condanna su due¹¹. La riduzione del numero dei condannati a pena detentiva breve è d’altra parte obiettivo politico-criminale perseguito dalla recente riforma delle pene sostitutive: non solo ampliando il ventaglio delle alternative al carcere, ma delineando un sistema di preclusioni (art. 59 l. n. 689 del 1981) che non esclude a priori i recidivi e facendo altresì leva su un sistema amministrativo di esecuzione penale esterna che valorizza, sul territorio, le sinergie tra pubblico e privato sociale. Emblematiche sono la previsione del lavoro di pubblica utilità come pena sostitutiva della reclusione o dell’arresto fino a tre anni, e la disciplina della detenzione domiciliare sostitutiva che, ai sensi del riformato art. 56 l. n. 689 del 1981, può essere applicata anche nei confronti del condannato privo di idoneo domicilio: è l’UEPE a dover trovare, in tal caso, soluzioni abitative adeguate, anche comunitarie.

6. La conferma del decisivo ruolo che le alternative al carcere hanno, oggi, nel contenimento del numero dei detenuti in carcere si ricava dai dati relativi al numero, crescente, delle persone che, a vario titolo, si trovano in esecuzione penale esterna. I dati

¹⁰ Classici, sul tema, nella vasta letteratura internazionale e nazionale, G. RUSCHE, O. KIRCHHEIMER, *Punishment and social structure*, New York, 1939; M. PAVARINI, D. MELOSSI, *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, Bologna, 1977. V anche, più di recente, con riferimento al sistema statunitense, M. ALEXANDER, *The new Jim Crow. Mass Incarceration in the age of colorblindness*, New York, 2010.

¹¹ Cfr. G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 11a ed., Milano, 2021, p. 866.

statistici sono pubblicati periodicamente dal Dipartimento di giustizia minorile e *di comunità*, istituito nel 2015 presso il Ministero della Giustizia¹². Se è vero che elevato è il numero dei detenuti in carcere che devono espiare pene detentive brevi, è anche vero che altresì elevato, e almeno cinque volte maggiore, è il numero delle persone in esecuzione penale esterna per reati puniti o punibili (nel caso della sospensione del procedimento con messa alla prova *ex art. 168-bis c.p.*) con pene brevi. Secondo i dati disponibili¹³, il 15 ottobre 2022 le persone ammesse dallo stato di libertà ad alternative al carcere e, pertanto, a vario titolo in esecuzione penale esterna, erano 52.839: un numero di non molto inferiore al complesso dei detenuti (condannati e indagati/imputati) presenti in carcere (56.225, al 31 ottobre 2022). Le misure sospensivo-probatorie interessavano in quella data 24.373 persone messe alla prova, con previsione dell'obbligo del lavoro di pubblica utilità (ignoto, ma statisticamente poco rilevante¹⁴, è invece il numero delle persone sottoposte ad obblighi *ex art. 165 c.p.*, compreso il lavoro di pubblica utilità, disposti con la sospensione condizionale della pena). Le persone in affidamento in prova al servizio sociale, dallo stato di libertà e, pertanto, senza alcun passaggio dal carcere, erano 14.935; quelle in detenzione domiciliare, sempre dall'esterno, erano 4.016; quelle ammesse al lavoro di pubblica utilità, come pena sostitutiva di pene detentive inflitte (pre-riforma Cartabia solo) per reati stradali e in materia di stupefacenti, erano 9.297. Poco rilevante è il dato delle persone in esecuzione di semidetenzione e libertà controllata quali sanzioni sostitutive di pene detentive per altri reati, in applicazione della l. n. 689 del 1981, nella versione precedente alla riforma Cartabia: erano a quella data solo 99. Ignoto, perché non registrato dalle statistiche ufficiali, è infine il numero delle condanne a pena detentiva sostituita con la pena pecuniaria.

I dati relativi alla pena detentiva breve — carceraria ed extracarceraria — restituiscono un'idea alquanto precisa di quanto, ancora oggi, tale pena sia presente nella realtà del sistema penale italiano. Quei dati, tuttavia, oltre a essere incompleti (non tengono conto, come si è detto, delle persone condannate a pena sospesa e di quelle condannate a pena pecuniaria sostitutiva di pena detentiva), non misurano il numero dei c.d. liberi sospesi. Si tratta dei condannati a pena detentiva inferiore a quattro anni che hanno beneficiato della sospensione dell'ordine di esecuzione *ex art. 656, co. 5 c.p.p.* e che, dopo avere chiesto al tribunale di sorveglianza una misura alternativa alla detenzione, attendono lungo tempo prima di iniziare l'esecuzione della pena, a quel punto a distanza di molti anni dalla definitività della condanna: addirittura sette, in un caso portato all'attenzione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e del Parlamento italiano, attraverso una interrogazione parlamentare¹⁵. Non si sa quanti siano

¹² L'istituzione del Dipartimento è stata realizzata dal D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84.

¹³ Cfr. *Adulti in area penale esterna*, 15 ottobre 2022, in www.giustizia.it.

¹⁴ Basti pensare che, nel 2019, nel 97% dei casi la sospensione condizionale della pena è stata disposta senza subordinazione ad obblighi *ex art. 165 c.p.* Cfr. G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale*, cit., p. 866.

¹⁵ Cfr. l'interrogazione n. 4-11807 annunciata alla Camera dei Deputati nella seduta n. 675 dell'11 aprile 2022, a firma dell'On. Roberto Giacchetti.

esattamente i 'liberi sospesi', frutto della congestione e dei ritardi delle procure della Repubblica, che talora emettono gli ordini di esecuzione con ritardo, e dei tribunali di sorveglianza, gravati da un arretrato che, specie nelle grandi sedi, ha notevoli dimensioni. Una stima verosimile è di 80.000 persone¹⁶. L'inefficienza del processo penale, finalmente al centro del dibattito e dell'attenzione pubblica con la riforma Cartabia e gli obiettivi di efficientamento della giustizia stabiliti dal P.N.R.R., è e non può non essere anche l'efficienza dell'esecuzione penale, che è parte integrante ed essenziale del procedimento penale. Un processo giusto, di ragionevole durata ed efficiente, che culmina in una fase esecutiva inefficiente, lasciando sospesi i condannati a pena breve per lunghi periodi, prima della concessione di una alternativa al carcere, è un processo inefficiente, che pregiudica la finalità rieducativa della pena. Una pena la cui espiazione inizia a distanza di molti anni dalla condanna non risocializza ma, per lo più, *de-socializza* il condannato.

7. Il futuro delle alternative in carcere, in Italia, dipenderà dalla capacità del sistema di raggiungere obiettivi di efficienza ed effettività. Prima ancora di un pur opportuno intervento normativo volto a razionalizzare il complessivo sistema sanzionatorio, sviluppatosi per stratificazione di riforme settoriali, non organiche e non sempre coordinate, è necessario un serio investimento nella direzione dell'*efficienza* e dell'*effettività* delle alternative al carcere. In altri termini, l'esecuzione penale esterna potrà funzionare e ulteriormente svilupparsi solo se lo Stato avrà la lungimiranza di investire su di essa.

Efficienza ed effettività vanno di pari passo. Un sistema sanzionatorio efficiente è anche effettivo. Alternative al carcere efficienti sono, anzitutto, quelle che, nel procedimento penale, trovano spazio in momenti e in tempi ragionevoli, generando molteplici e sinergici effetti positivi. Nella dinamica del processo, un sistema di alternative al carcere che non vivano solo sulla carta è in grado di realizzare una significativa *deflazione processuale*. Basti solo pensare alla sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato o ai riti alternativi, patteggiamento *in primis*, che possono trovare un notevole incentivo nelle nuove e rigenerate pene sostitutive delle pene detentive brevi. Alternative al carcere efficienti sono, si diceva, quelle che trovano *applicazione in tempi ragionevoli*: un serio recupero di efficienza dell'esecuzione penale non può prescindere da *investimenti*, di sistema, sulle alternative al carcere. Il fenomeno dei 'liberi sospesi' segnala una patologia dell'esecuzione del penale e dell'intero processo penale, che vede nell'esecuzione la sua fase terminale. È, come già si è detto, una patologia che pregiudica ogni possibile funzione rieducativa e risocializzante delle pene alternative.

8. Il recupero di efficienza delle alternative alla detenzione passa, dunque, attraverso investimenti.

¹⁶ Cfr. V. MANCHISI, *Chi sono i "liberi sospesi", 80mila in attesa di misure alternative per più tempo della pena*, in *Il Riformista*, 25 febbraio 2022 (www.ilriformista.it).

Un primo ordine di *investimenti* è di tipo culturale, interno alla magistratura. Il problema delle alternative alla detenzione è stato troppo a lungo scaricato dal sistema sui giudici della sorveglianza, che oggi rappresentano i ‘giudici della pena’ e delle sue alternative. Il meccanismo della sospensione dell’ordine di esecuzione *ex art. 656, co. 5 c.p.p.*, in particolare, ha finito per deresponsabilizzare i giudici di cognizione: da oltre vent’anni, quando applicano una pena detentiva sotto i quattro anni sanno che, con ogni probabilità, non sarà quella la pena eseguita, perché un altro giudice — di sorveglianza — provvederà ad applicare una misura alternativa. Su questo stato di cose solo di recente sono intervenute, prima, l’introduzione della messa alla prova *ex art. 168-bis c.p.* e, poi, la riforma Cartabia. Quest’ultima, nel contesto, non a caso, di un più vasto intervento all’insegna dell’efficienza del processo penale, ha consentito al giudice di cognizione, sempre entro il limite di quattro anni di pena detentiva inflitta, di applicare una pena sostitutiva, comprese quelle — semilibertà e detenzione domiciliare — sovrapponibili alle corrispondenti misure alternative alla detenzione. Si tratta, prima ancora che di un intervento normativo di rilevante riforma del sistema, di un’operazione culturale che mira a restituire al giudice di cognizione il suo naturale ruolo di *giudice della pena*: da scegliere, da commisurare, previa eventuale acquisizione di elementi di prova utili a tal fine, e da individualizzare, anche attraverso programmi di trattamento predisposti con l’Ufficio di esecuzione penale esterna (Ufficio con il quale i giudici di cognizione, a seguito dell’introduzione dell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, hanno iniziato da qualche anno e sempre più a prendere confidenza). La disposizione simbolo di questa svolta è l’art. 545-*bis* c.p.p., che introduce per la prima volta una udienza di *sentencing*: il luogo del processo che si candida a terreno di elezione per le decisioni sulle alternative al carcere.

Le alternative al carcere richiedono, d’altra parte, investimenti non solo culturali, ma anche economici. Nel dibattito pubblico è spesso presente il tema dell’edilizia penitenziaria, declinato per lo più in termini di costruzione di nuove carceri (e, meno di frequente, in termini di ammodernamento delle strutture esistenti). Raramente si parla però di esecuzione della pena nella comunità e della realtà degli uffici di esecuzione penale esterna: i nostri *probation offices*. Eppure, come mostra l’esperienza straniera, lo sviluppo di un sistema di esecuzione penale esterna, sul versante amministrativo, rappresenta un decisivo *step* nel percorso di lotta alla pena detentiva breve. L’esecuzione della pena nella comunità richiede una forte sinergia tra amministrazione centrale ed enti locali, tra pubblico e privato sociale, nonché il supporto di assistenti sociali e personale specializzato. Un primo passo compiuto dal Governo Draghi, di poco anteriore alla riforma delle pene sostitutive delle pene detentive, e ad essa prodromico, è rappresentato dal d.l. 30 aprile 2022, n. 36 (art. 17), che ha raddoppiato l’organico dell’Ufficio di esecuzione penale esterna, mediante l’incremento di 1.092 unità e di 11 dirigenti.

9. Vi è infine, correlato a quello dell’efficienza, un tema di effettività. Le alternative al carcere possono rappresentare davvero delle reali *alternative* al carcere se, nella prassi, sono capaci di presentarsi agli occhi dell’opinione pubblica e dei decisori politici come delle vere e proprie *pene*, al pari di quella carceraria, per quanto dotate di

un minor grado di afflittività. Se, per l'inefficienza del sistema dell'esecuzione penale esterna, le alternative al carcere non sono supportate e rese vive dalle strutture e dal personale necessario — come nell'emblematico caso degli assistenti sociali, rispetto all'affidamento in prova — è inevitabile che vengano percepite come delle 'non pene'¹⁷: come via di fuga dal carcere, che continuerà a rappresentare l'unica reale pena.

La logica di chi, cavalcando l'onda del populismo penale, proclama l'equivalenza della certezza della pena con la certezza del carcere può essere smentita restituendo effettività alle alternative al carcere, le cui potenzialità sono enormi, anche sul piano della percezione sociale dell'effettività della pena, oltre che su quello, fondamentale, della rieducazione e del reinserimento sociale. Molto possono fare i giudici, valorizzando gli strumenti esistenti (è il caso, ad esempio, della sospensione condizionale della pena, che viene pressoché sempre concessa senza essere accompagnata agli obblighi di cui all'art. 165 c.p., compreso il lavoro di pubblica utilità). Molto possono fare il Governo e il Parlamento investendo risorse sull'esecuzione penale esterna, come suggerisce una moderna politica di rinnovamento dell'esecuzione penale. Molto può fare, infine, la scienza penalistica, continuando con rigore e passione l'opera, gli studi e l'insegnamento di un Maestro come Carlo Enrico Paliero.

¹⁷ Ancora oggi attualissime sono le riflessioni di G. MARINUCCI, *Il sistema sanzionatorio tra collasso e prospettive di riforma*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, p. 160 s.